

Codice A1805B

D.D. 28 luglio 2020, n. 1995

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Ortiglieto", localizzato in comune di Molare (AL), presentato da Tirreno Power S.p.A..



ATTO DD 1995/A1805B/2020

DEL 28/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Ortiglieto", localizzato in comune di Molare (AL), presentato da Tirreno Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le

dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 110 del 23/12/2005 dell'allora Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo, era stato approvato il "Progetto di gestione dell'invaso di Ortiglieto" in comune di Molare (AL), presentato dalla società Tirreno Power S.p.A.;

in data 24/01/2014 è stato sottoscritto il Protocollo Operativo tra Regione Piemonte e Tirreno Power S.p.A. per la sperimentazione di nuove operazioni di gestione del materiale solido fluviale;

con Ns nota prot. n. 21695 del 11/05/2017 la durata del protocollo è stata prorogata fino alla fine del 2017, e poi con Ns. nota prot. n. 20501 del 07/05/2018 prolungato ulteriormente fino all'aprile 2019;

la società Tirreno Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 208 del 17/01/2020 (ns. prot. n. 2104/A1805B del 20/01/2020), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 23259/A1805B del 11/05/2020, è stata indetta, la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 5538/A1906A del 22/05/2020 della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 67326 del 27/05/2020 dell'ASL AL;
- nota prot. n. 9729 del 09/06/2020 del Comune di Ovada;
- nota prot. n. 49056/A16000 del 10/06/2020 della Direzione regionale Ambiente;
- nota prot. n. 28834/A1814B del 11/06/2020 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti;
- nota prot. n. 14827 del 20/07/2020 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Dato atto che:

- l'invaso in oggetto, generato dallo sbarramento del Torrente Orba al limite territoriale fra le Regioni Piemonte e Liguria nei Comuni di Molare (AL), Ovada (AL) e Rossiglione (GE), risulta da lungo tempo quasi completamente interrto, con una perdita di volume nominale pari a circa il 95% rispetto al volume di progetto, pari ad oltre 1,5 Milioni di m³ (Mm³);
- dopo la prima approvazione regionale con richiesta di integrazioni del Progetto di Gestione ai

sensi del D.M. 30 giugno 2004 (D.D. n. 110 del 23/12/2005), è parsa evidente la necessità di provare a valutare modalità di gestione dei sedimenti differenti, al fine di pervenire ad un rinnovo del Progetto che mantenesse gli organi di scarico tutti operativi, rendendo la gestione dell'invaso sostenibile nel tempo;

- è stato pertanto attivato nel gennaio 2014 un Protocollo di sperimentazione, prorogato più volte e conclusosi nel 2019, il quale costituisce la base empirica e conoscitiva di quanto viene proposto nella documentazione del Progetto di Gestione in esame;
- il volume utile di regolazione, inizialmente pari a 0,085 Mm³ ed oggi ridotto ad un quarto di tale valore, negli ultimi 20 anni di gestione è stato mantenuto pressoché invariato, pur a fronte di un tasso di interrimento annuo non indifferente per l'invaso in oggetto e pari a circa 800 m³/anno, in base ai recenti calcoli del Gestore;
- tuttavia la maggior parte dei sedimenti trattenuti dall'invaso (prevalentemente ghiaie, sabbie e scarsi limi) viene a depositarsi immediatamente a tergo dello sbarramento, mettendo a rischio la funzionalità dello scarico di fondo dell'invaso, di recente ripristinato dopo anni di gestione attraverso i soli scarichi di superficie e di alleggerimento laterale (rispettivamente, la soglia sfiorante dello sbarramento e la paratoia sghiaiatrice a settore);
- in territorio piemontese l'invaso non risulta interferire, neppure indirettamente, con Parchi ed Aree protette della Rete Natura 2000, interessate invece dalla sua influenza in territorio ligure;
- le attività che ricadono nell'ambito di applicazione del Progetto di Gestione, finalizzate all'esecuzione degli interventi necessari a garantire la funzionalità delle opere idrauliche ed al graduale recupero della capacità dell'invaso, sono le seguenti:
 - operazioni ordinarie di verifica e mantenimento della funzionalità degli organi di scarico;
 - svasso totale;
 - operazioni di fluitazione e spurgo per la riduzione dei depositi esistenti nelle vicinanze degli organi di scarico o derivazione;
 - operazioni di fluitazione assistita con mezzi meccanici per la riduzione dei depositi esistenti nel volume utile di invaso e per supportare interventi sulle strutture e sugli organi di regolazione dell'impianto;
 - operazioni di asportazione meccanica dei sedimenti e/o ricollocazione degli stessi all'interno dell'invaso o in aree limitrofe.

Preso atto inoltre che:

- il bacino imbrifero direttamente sotteso dallo sbarramento è di circa 140 km²: in esso non si ravvisano apprezzabili pressioni antropiche oltre all'invaso stesso;
- l'analisi chimica e chimico-fisica dei sedimenti rivela tuttavia concentrazioni di Cromo totale, Nichel, Cobalto ed Amianto superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione definite per i suoli dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV, titolo 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sia per utilizzo in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale - colonna A - sia per uso commerciale ed industriale - col. B;
- gli studi disponibili al riguardo (ARPA Piemonte, ARPA Liguria) indicano quella che verosimilmente, sulla base della tipologia di rocce presenti nel bacino sia a monte sia a valle dell'invaso, è un'origine diffusa naturale dei citati contaminanti, i quali peraltro, nell'ambito della documentazione in esame, non risultano presenti sopra le soglie di quantificazione adottate, negli eluati dei sedimenti analizzati.

Ritenuto che in relazione all'accennata "ipotesi di sistemazione dei sedimenti oggetto di asportazione meccanica, anche mediante la realizzazione di un'area attrezzata per la fruizione naturalistica del lago in un sito adiacente alla sponda sinistra dell'invaso, in grado di contenere complessivamente almeno 50.000 m³ di materiale" (Rel. tecnica, pag. 33), tale proposta, per la sua

significatività dimensionale e per le sue potenziali ricadute di tipo idrologico, idrogeologico, idromorfologico e paesaggistico sull'area d'invaso e sul torrente Orba stesso non possa, sotto il profilo ambientale, essere oggetto di qualsivoglia valutazione o atto di assenso nel presente Progetto di Gestione, configurandosi quindi come mera anticipazione di potenziale intervento soggetto ad altri e più generali procedimenti autorizzativi.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con nota prot. n. 14827 del 20/07/2020, ha espresso parere positivo con integrazioni, da presentarsi a seguito del provvedimento finale di approvazione del progetto di gestione;

il Comune di Ovada, con nota prot. n. 9729 del 09/06/2020, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di gestione;

l'ASL AL, con nota prot. n. 67326 del 27/05/2020, ha espresso nulla osta al progetto di gestione;

il progetto di gestione dell'invaso di Ortiglieto può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del Progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.m. 30/06/2004
- l.r. 25/2003 e s.m.i.
- l.r. 23/2008 e s.m.i.
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Ortiglieto", localizzato in comune di Molare (AL), presentato da Tirreno Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti anche dall'Ingegnere Responsabile;
4. Considerato che, con gli interventi eseguiti nel 2015 è stato riattivato lo scarico di fondo, riportato come inattivo anche nel FCEM, e che nel presente progetto di gestione sono previste operazioni di apertura dello scarico di fondo ma non sono riportate stime sulle portate in uscita dallo stesso, dovranno essere fornite informazioni in merito a tali portate, anche con riferimento al limite di sicurezza per l'alveo a valle dello sbarramento;
5. Relativamente alla stabilità dei versanti si riporta che essendo l'invaso "quasi completamente interrto, lo svuotamento non inciderà in alcun modo sulle condizioni di stabilità dei versanti, appena lambiti in queste condizioni dall'area bagnata". Tale considerazione è condivisibile in base alle indicazioni di movimentazioni massime ammissibili su base annuale, dell'ordine di alcune migliaia di metri cubi. Stante il persistere dell'interrimento del bacino, dovranno però essere formulate opportune considerazioni in merito alla stabilità dell'opera di sbarramento soggetta a carichi probabilmente non considerati in fase di realizzazione dell'opera stessa;
6. Dovrà essere fornita rappresentazione in adeguata scala grafica, anche distorta, delle sezioni in asse all'imbocco dell'opera di derivazione, degli scarichi di alleggerimento e di fondo, eseguendo un confronto dove possibile tra le batimetrie a disposizione (stato iniziale, 1999, 2018);
7. Considerato che, nelle sezioni e nel profilo di progetto, sono riportati i dati relativi alla sola batimetria del 2018, si dovranno integrare le stesse, dove possibile, con un confronto tra le batimetrie a disposizione (stato iniziale, 1999, 2018);
8. Nel caso di accesso temporaneo all'alveo con mezzi meccanici per le operazioni di fluitazione di cui al punto 5.4, modalità a.2 della Relazione, che vengono effettuate senza la necessità di realizzazione di opere provvisorie (ture, savanelle, ecc.) e per le quali non è possibile una programmazione anticipata in quanto previste in occasione di eventi di piena o di morbida si richiede l'invio semestrale di un report delle operazioni effettuate;
9. Le operazioni di svaso da prevedersi annualmente (svaso ordinario), programmate in un periodo (settembre-ottobre) in cui i deflussi medi mensili del torrente Orba sono modesti, potranno essere svolte con una portata massima di svaso fino al doppio della portata in ingresso e comunque non superiore al valore complessivo in uscita di $15 \text{ m}^3/\text{sec}$. Nell'evenienza di svasi, da considerarsi straordinari, programmati in altri periodi stagionali caratterizzati da maggiori flussi idrici nel torrente, si concorda con l'indicazione del Gestore di non ammettere incrementi in uscita oltre il 50% delle portate in ingresso. In ognuna delle casistiche di cui sopra la portata massima di svaso dovrà essere raggiunta gradualmente, con incrementi massimi, ogni quarto d'ora, del 20-25% della portata in uscita;
10. In relazione ai valori soglia di Solidi Sospesi Totali (SST) previsti dal Gestore nel corso delle operazioni di svaso, i valori indicati nella Tabella 1 (pag. 19 della Relazione tecnica) dovranno essere assunti in senso assoluto, come massime concentrazioni accettabili, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R (All. Bbis -Tabella 2), e non già come incrementi di concentrazione rispetto ai valori in ingresso. Le medesime considerazioni valgono anche per le operazioni di fluitazione e spurgo di cui al Par. 5.3 della Relazione tecnica, che nel caso in esame sono assimilabili alle operazioni di svaso;

11. Eventuali superamenti o situazioni limite, perduranti rispetto ai valori massimi previsti di portata, ossigeno e solidi sospesi durante le operazioni di svasso, fluitazione o spurgo dovranno essere prontamente rilevati attraverso le previste misurazioni in continuo in corso d'opera e mitigati attraverso il rallentamento/interruzione dell'operazione in essere sino al termine della criticità, nonché mediante il rilascio di acqua di supero a fini di lavaggio al termine della medesima;
12. Le prescrizioni di cui ai punti da 9 a 11, finalizzate a limitare al massimo incontrollati ed involontari picchi di portata e di torbidità, non si applicano agli svassi eseguiti in situazioni di emergenza, peraltro non interessati dalla disciplina in oggetto;
13. Anche in relazione alle prospettate operazioni di "fluitazione assistita con mezzi meccanici" e di "asportazione meccanica ad invaso vuoto" con ricollocazione parziale in alveo, dei sedimenti accumulatisi in prossimità dello sbarramento (Relazione Tecnica, Par. 5.4 e 5.5), i valori di vincolo proposti, relativi alle concentrazioni soglia di Solidi Sospesi Totali rilasciabili a valle (Tabella 2, del tutto analoga alla già citata Tabella 1), dovranno essere considerati come valori assoluti e non già "come incremento rispetto alle concentrazioni naturali in ingresso" e si ribadisce peraltro che le soglie indicate nel già citato Regolamento regionale 1/R del 2008 (All. B bis tabella 2), ancorché in qualche caso leggermente più elevate di quelle proposte nel Progetto di Gestione in esame, sono tuttora vigenti come valori massimi ammissibili;
14. Fatte salve prioritarie operazioni finalizzate alla sicurezza dell'invaso ed alla pubblica incolumità, non oggetto del presente procedimento, il numero di interventi annui complessivi di svasso, fluitazione assistita e movimentazione a bacino vuoto dovrà essere limitato il più possibile e programmato pertanto temperando l'esigenza del mantenimento di adeguate aree libere da sedimento a ridosso degli organi di scarico con l'esigenza di ridurre, a valle dell'invaso, l'impatto cumulativo di ripetute variazioni indotte di portata e/o eccessi di torbidità; si rammenta al riguardo che, come definito nel Protocollo operativo di sperimentazione citato in premessa, per l'invaso in oggetto l'obiettivo perseguibile tramite tali operazioni è un "parziale recupero / mantenimento del volume utile", nonché "il riequilibrio del bilancio di trasporto solido dell'alveo a valle" e non già un recupero parziale del volume nominale d'invaso o la modifica dei suoi assetti idromorfologici;
15. In relazione all'accennata "ipotesi di sistemazione dei sedimenti oggetto di asportazione meccanica, anche mediante la realizzazione di un'area attrezzata per la fruizione naturalistica del lago in un sito adiacente alla sponda sinistra dell'invaso, in grado di contenere complessivamente almeno 50.000 m³ di materiale" (Rel. tecnica, pag. 33), tale proposta non può, sotto il profilo ambientale, essere oggetto di valutazione nel presente progetto di gestione, configurandosi come mera anticipazione di potenziale intervento soggetto ad altri e più generali procedimenti autorizzativi;
16. In relazione alle tempistiche di effettuazione dei monitoraggi precedenti, contestuali e successivi alle operazioni in progetto, in particolare per quanto riguarda le componenti biologiche, si dovrà fare riferimento al Reg. regionale 1/R del 2008 (All. B bis, Tabella 1). Gli esiti di tali monitoraggi dovranno essere resi annualmente disponibili alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Piemonte, per le eventuali valutazioni di competenza;
17. Analogamente, il Programma di sintesi di cui all'art. 5 del D.M. 30 giugno 2004 dovrà essere fatto pervenire, almeno quattro mesi prima dell'esecuzione di ciascuna operazione, anche alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e ad ARPA Piemonte, al fine di consentire eventuali ulteriori indicazioni e controlli in corso d'opera;
18. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione del conseguente aggiornamento

al progetto di gestione.

Si ricorda che qualsiasi intervento programmato, previsto nei Programmi di Sintesi specifici, che preveda la realizzazione di opere o lavori che comportano occupazione, anche temporanea, dell'alveo del torrente Orba è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del r.d. 523/1904, e/o al rilascio di concessione all'occupazione di suolo demaniale ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 14/R da parte del Settore Tecnico regionale di Alessandria.

Si ricorda inoltre che, prima di avviare le operazioni di movimentazione del materiale solido fluviale che prevedono l'asportazione meccanica e la ricollocazione dello stesso immediatamente a valle della diga, o comunque in settori dell'alveo a valle della diga compresi nel tratto d'alveo indicato al punto 5.5 della Relazione, Tirreno Power S.p.A. dovrà espletare lo specifico iter autorizzativo presso il Settore Tecnico regionale di Alessandria per il rilascio di un provvedimento unico di concessione e autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. n. 523/1904 in base alle tipologie di operazioni previste.

Nel caso invece di eventuale asportazione di materiale litoide dall'alveo, Tirreno Power S.p.A. dovrà presentare istanza, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 44-5084 del 14/01/2002 "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni", successivamente modificata con D.G.R. n. 21-1004 del 9/2/2015 per l'ottenimento della necessaria concessione.

Si ricorda infine che tra la documentazione da presentare per l'autorizzazione definitiva dei singoli interventi è compresa anche una puntuale quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art.13 della l.r. 23/2016.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del tratto di fiume Stura di Demonte imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso di Pietraporzio, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori
ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta